**Conto corrente con la Posta**

# GAZZETTA UFFICIALE

*PARTE PRIMA* **DEL REGNO D'ITALIA**

**Anno 69°** **Roma - Giovedì, 27 settembre 1928 - Anno VI** **Numero 225**

**Abbonamenti.**

| | | Anno | Sem. | Trim. |
|---|---|---|---|---|
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II) | L. | **100** | **60** | **40** |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . | » | **200** | **120** | **70** |
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I). | » | **70** | **40** | **25** |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . | » | **120** | **80** | **50** |

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

**Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.**

**Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.**

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

**Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.**

**La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:** Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13. — Ancona: *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30. — Aquila: *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25. — Arezzo: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libreria editrice Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore.* — Benevento: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. Bengasi: *Russo Francesco.* — Bergamo: *Libreria internazionale Istituto Italiano di Arti Grafiche dell'A.L.I.* — Bologna: *Libreria editrice Cappelli Licinio*, via Farini, 6; *Messaggerie Italiane*, via Milazzo, 11. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli. — Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo.* — Brindisi: *Carlucci Luigi.* — Buenos Ayres: *Libreria Italiana Moderna Alfredo E. Mele e C.*, Lavalle, 485. — Caltanissetta: *P. Milia Russo* — Caserta: *F. Croce e Figli.* — Catania: *Libreria Editrice Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internazionale*, via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68. — Enna: *G B. Buscemi.* — Ferrara: *G. Lunghini e F. Bianchini*, piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando*, piazza Unità Italiana, 9: *Messaggerie Italiane*, Canto dei Nelli, 10. — Fiume: *Libreria Popolare « Minerva »*, via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe.* — Foggia: *Pilone Michele.* — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vittorio Emanuele, 12. — Genova: *Libreria Fratelli Treves dell'A. L. I.; Società Editrice Internazionale*, via Petrarca, 22-24-t; *Messaggerie Italiane*, via degli Archi P. Monum. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi; Cavillotti G.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci.* — Mantova: *U. Mondovi*, Corso Vittorio Emanuele, 54. — Matera: *Libreria Riccardi.* — Messina: *Ferrara Vincenzo*, Viale San Martino, 45; *G. Principato; D'Anna Giacomo.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'A. L. I.*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2: *Luigi di Giacomo Pirola; Messaggerie Italiane; Libreria Littorio.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote*, Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio*, via T. Caravita, 30; *Messaggerie Italiane*, via Mezzocannone, 7; *A. Vallardi.* — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I, 26. — Nuoro: *Margaroli Giulio.* — Padova: *Angelo Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 335. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du 4 September, 24. — Parma: *Libreria Fiaccadori, Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli.* — Perugia: *Natale Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavour, 10-12. — Pisa: *Minerva (già Bemporard) Riunite Sottoborgo.* — Pistoia: *A. Pacinotti.* — Pola: *Schmidt*, piazza Foro, 17. — Potenza: *Intendenza di Finanza* (Servizio vendita). — Ravenna: *E. Lavagna & Figli.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomasetti.* — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.* Galleria Piazza Colonna: *A. Signorelli*, via degli Orfani, 88: *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi*, via 4 Novembre, 145: *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; *Messaggerie Italiane*, via del Pozzetto, 118: *A. Vallardi*, Corso Vitt. Eman.; *Libreria Littorio; Istituto Geogr. De Agostini; Compagnia Ital. Turismo*, via Marghera, 6. — Rovigo: *G. Marin*, via Cavour, 48. — Sansevero: *Luigi Venditti*, Piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola.* — Siena: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42. — Siracusa: *C. Greco* — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. D'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Alterocca.* — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Carignano; *Società Editrice Internazionale*, via Garibaldi, 20: *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S. Teresa, 6; *Messaggerie Italiane*, via dei Mille, 24. — Trapani: *Giuseppe Banci*, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Editrice Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli.* — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vitt. Eman., 12: *Treves & Zanichelli.* — Tripoli: *Fichera di Rosaria Masumeci; Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati.* — Venezia: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele, 3844. — Vercelli: *Bernardo Cornale.* — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. De Sconfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONI SPECIALI. — Lugano: *Alfredo Arnold*, Rue Luvini Perreghini. — Torino: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

## SOMMARIO

### ORDINI CAVALLERESCHI



### LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione

# ORDINI CAVALLERESCHI

## ORDINI DEI SS. MAURIZIO E LAZZARO E DELLA CORONA D'ITALIA

### Revoca di onorificenze.

Con decreti 23 febbraio 1928-VI, su proposta del Primo Segretario per il Gran Magistero dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia; e 28 giugno 1928, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, il nobile Gabbrielli Alfredo di Pasquale, patrizio di Tropea, fu privato delle seguenti onorificenze:

Ordine Mauriziano:

Cavaliere, con decreto 13 settembre 1917 - M. P.
Ufficiale, con decreto 18 ottobre 1921 - M. Guerra.

Ordine della Corona d'Italia:

Cavaliere, con decreto 31 dicembre 1914 - M. Guerra.
Ufficiale, con decreto 13 settembre 1918 - M. P.
Commendatore, con decreto 8 agosto 1920 - M. Guerra.

# LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2539.

LEGGE 6 settembre 1928, n. 2103.

**Conversione in legge del R. decreto-legge 19 gennaio 1928, n. 26, che reca modificazioni all'ordinamento della Regia guardia di finanza ed al servizio sanitario del Corpo.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' convertito in legge il R. decreto-legge 19 gennaio 1928, n. 26, che reca modificazioni all'ordinamento della Regia guardia di finanza ed al servizio sanitario del Corpo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 6 settembre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2540.

LEGGE 17 agosto 1928, n. 2102.

**Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1765, che reca provvedimenti vari in materia di edilizia popolare ed economica.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' convertito in legge il R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1765, recante provvedimenti vari in materia di edilizia popolare ed economica, con le seguenti modificazioni:

Art. 1.

L'incarico di collaudare i lavori degli enti costruttori di case popolari ed economiche finanziate dalla Cassa depositi e prestiti con contributo dello Stato nel pagamento degli interessi sarà affidato, qualunque sia l'importo dei lavori stessi, ad un solo collaudatore da nominarsi dal Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze.

Il Ministro per i lavori pubblici, sempre di concerto col Ministro per le finanze, revocherà la nomina delle Commissioni di collaudo costituite prima della entrata in vigore del presente decreto-legge, sostituendole con un unico collaudatore a termini del precedente comma, ove le Commissioni stesse non diano affidamento di espletare l'incarico con la necessaria solerzia.

Per le cooperative edilizie tra ferrovieri la nomina dell'unico collaudatore e la eventuale revoca delle Commissioni di collaudo nei casi di cui al secondo comma del presente articolo sono devolute all'Amministrazione ferroviaria, che vi provvederà di concerto col Ministro per le finanze ove le cooperative interessate siano state finanziate dalla Cassa depositi e prestiti.

Per le costruzioni non finanziate dalla Cassa depositi e prestiti nè dall'Amministrazione ferroviaria, per le quali sia stato accordato il solo contributo dello Stato nel pagamento degli interessi, in luogo del collaudo sarà effettuata, mediante incarico da conferirsi dal Ministro per i lavori pubblici, una visita definitiva agli effetti della corresponsione del contributo, per constatare che le costruzioni siano conformi ai progetti approvati.

### Art. 2.

Il Ministro per i lavori pubblici, e il Ministro per le comunicazioni per le cooperative fra i ferrovieri, ciascuno con l'assenso del Capo del Governo, hanno facoltà di dichiarare in qualsiasi tempo, ma prima della stipulazione del mutuo edilizio individuale ed a tutti gli effetti, la decadenza dalla prenotazione od assegnazione di alloggi, comunque costruiti col concorso od il contributo dello Stato, di coloro i quali, in qualsivoglia modo, si siano posti o si pongano in condizioni di incompatibilità con le generali direttive politiche del Governo.

Analoga facoltà compete al Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro competente, quando trattasi di funzionari destituiti con perdita del diritto a pensione. Per i ferrovieri provvede il Ministro per le comunicazioni.

Tali provvedimenti sono insindacabili e non sono soggetti ad alcun gravame nè in via amministrativa nè in via giurisdizionale ed hanno efficacia di titolo esecutivo a tutti gli effetti di legge.

### Art. 3.

Colui che subentra nell'assegnazione dell'alloggio, anche per motivi diversi da quelli contemplati nell'art. 2, è tenuto a rimborsare il precedente assegnatario dichiarato decaduto, del prezzo effettivo da questo eventualmente pagato per l'acquisto del terreno, nonchè del costo, da documentarsi, dei lavori e miglioramenti eseguiti in proprio dall'assegnatario predetto anteriormente alla pubblicazione del presente decreto-legge. Per quelli eseguiti posteriormente non compete rimborso alcuno. L'accertamento della somma da rimborsarsi è rimesso al giudizio discretivo ed insindacabile del collaudatore o di un funzionario del Genio civile da nominarsi dal Ministro per i lavori pubblici.

### Art. 4.

I commissari governativi, nominati per la gestione straordinaria delle cooperative, hanno, oltre ai poteri del Consiglio di amministrazione, quelli deferiti dallo statuto sociale all'assemblea.

I bilanci delle gestioni commissariali devono essere sottoposti all'approvazione del Ministro per i lavori pubblici, e, per le cooperative tra ferrovieri, all'approvazione del Ministro per le comunicazioni.

### Art. 5.

Il Ministro per i lavori pubblici, e per le cooperative ferroviarie il Ministro per le comunicazioni, su proposta motivata del presidente della cooperativa debitamente autorizzato dal Consiglio di amministrazione, o del commissario governativo, può, previa diffida portante termine perentorio non inferiore a due mesi, pronunciare con suo decreto la decadenza del diritto all'alloggio a carico di quei soci assegnatari che non abbiano ottemperato, nei modi e termini prescritti dai presidenti o commissari governativi, al pagamento di passività sociali riconosciute dal Ministro stesso ed indipendenti da ampliamenti di costruzioni non finanziati, oppure al versamento di almeno tre mensilità consecutive per spese generali.

La stessa facoltà compete al Ministro per i lavori pubblici, ed al Ministro per le comunicazioni per le cooperative fra ferrovieri, su richiesta dell'ente mutuante, ovvero, se del caso, dell'Amministrazione ferroviaria nella ipotesi che i soci assegnatari di alloggi costruiti da cooperative si rendano morosi nel pagamento delle rate di ammortamento o dei relativi accessori per tre mensilità consecutive.

Il provvedimento ministeriale non è soggetto ad alcun gravame nè in via amministrativa nè in via giurisdizionale ed è considerato titolo esecutivo ai sensi dell'art. 554, n. 2, del Codice di procedura civile.

### Art. 6.

I Consigli di amministrazione ed i commissari governativi possono procedere senz'altro alla radiazione dei soci non assegnatari di alloggi i quali, da almeno tre mesi, abbiano omesso di versare le quote per spese generali.

Contro tale provvedimento è ammesso il ricorso alla Commissione di vigilanza entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione del provvedimento stesso, mediante lettera raccomandata. Nei casi di radiazione già deliberata e comunicata agli interessati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine pel ricorso decorrerà dalla data stessa.

### Art. 7.

Le spese di gestione straordinaria delle cooperative edilizie i cui Consigli di amministrazione siano stati sciolti, comprese quelle occorrenti per le indennità ai commissari governativi, devono essere prelevate dalle disponibilità, non vincolate, dei mutui concessi e regolarmente garantiti per le costruzioni sociali, mediante anticipazioni disposte dal Ministro per i lavori pubblici, salvo rendiconto da presentarsi al Ministro stesso entro i primi quindici giorni di ciascun mese.

Per le cooperative edilizie tra ferrovieri le anticipazioni di cui sopra saranno disposte dal Ministro per le comunicazioni, al quale sarà presentato il relativo rendiconto.

Le spese di amministrazione non possono giustificare la richiesta di mutui suppletivi, e, qualora non vi sia margine sui mutui già concessi, dette spese devono essere sostenute dai soci.

### Art. 8.

Qualora non ostino esigenze tecniche e finanziarie, può il Ministro per i lavori pubblici, e per le cooperative tra ferrovieri il Ministro per le comunicazioni, con provvedi-

mento non suscettibile di alcun gravame, come agli ultimi alinea degli articoli 2 e 5, disporre la riduzione, ad un numeno minore di ambienti, degli appartamenti assegnati o da assegnarsi, per i quali non sia stato ancora stipulato il mutuo edilizio individuale. Nel disporre tale riduzione, sarà tenuto conto delle effettive necessità di famiglia e della particolare condizione economica dei soci prenotatari od assegnatari, nonchè del grado da essi ricoperto nell'Amministrazione dello Stato.

La spesa per i corrispondenti lavori di adattamento sarà a carico dei soci che beneficieranno della nuova distribuzione.

Il provvedimento ministeriale ha forza esecutiva a' sensi dell'art. 554, n. 2, del Codice di procedura civile, anche contro chiunque occupi a qualsiasi titolo la parte di alloggio risultante dalla disposta riduzione.

Art. 9.

Il Ministro per i lavori pubblici, e per le coòperative tra ferrovieri il Ministro per le comunicazioni, qualora accerti che soci di cooperative edilizie a contributo statale abbiano compiuto o tentato di compiere speculazioni sugli alloggi sociali, può con suo provvedimento dichiarare, prima della stipulazione del mutuo edilizio individuale, la decadenza dalla prenotazione od assegnazione.

Il provvedimento ministeriale ha forza esecutiva ai sensi dell'art. 554, n. 2, del Codice di procedura civile, e non è suscettibile di alcun gravame come agli ultimi alinea degli articoli 2 e 5.

Art. 10.

Tutti i provvedimenti ministeriali in materia di cooperative edilizie a contributo statale, nonchè tutte le decisioni ed ordinanze della Commissione di vigilanza hanno valore di titolo esecutivo a' sensi dell'art. 554, n. 2, del Codice di procedura civile. Gli ufficiali giudiziari vi debbono dare esecuzione, senza che occorra l'apposizione della formola esecutiva di cui agli articoli 555, 556 e 557 Codice di procedura civile e senza che occorrano le formalità di cui agli articoli 741 e seguenti del predetto Codice.

Essi non sono soggetti alle norme ora vigenti sulle sospensioni degli sfratti.

Art. 11.

Il Ministro per i lavori pubblici pronunzierà insindacabilmente la decadenza dal già concesso contributo statale sul pagamento degli interessi, in confronto di quelle cooperative edilizie le quali, entro il termine di mesi tre dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, non abbiano effettivamente iniziate le costruzioni, o, avendole iniziate, non dimostrino, a giudizio insindacabile del Ministro stesso, la effettiva intenzione e possibilità di proseguirle.

Art. 12.

Le disponibilità che saranno accertate sulle somme già autorizzate potranno essere destinate dal Ministro per i lavori pubblici:

1° per contributi nel pagamento degli interessi sui mutui suppletivi strettamente indispensabili per la ultimazione delle costruzioni cooperative in corso;

2° per contributi relativi ai mutui che saranno stipulati da istituti per case popolari e dall'Istituto cooperativo per le case degli impiegati dello Stato in Roma.

Resta ferma la disposizione in base alla quale la somma risultante disponibile sullo stanziamento per contributo dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui a cooperative edilizie ferroviarie è devoluta per metà all'Amministrazione dei lavori pubblici e per metà all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato allo scopo di mitigare i canoni di affitto delle case economiche da essa acquistate o costruite.

Le eventuali residue disponibilità sui contributi statali concessi a cooperative edilizie, che dovessero essere accertate dopo i collaudi definitivi delle costruzioni sociali, saranno riservate agli istituti autonomi per case popolari.

Art. 13.

Al fondo dei residui, iscritto al capitolo n. 826-*bis* (aggiunto) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1926-27, è apportata la diminuzione di 5 milioni di lire, ed eguale somma verrà iscritta in altro capitolo del bilancio medesimo, ai termini dei Regi decreti 5 giugno 1926, n. 990, e 3 dicembre 1926, n. 2029, per essere erogata a favore degli enti ed istituti, e con le norme tutte previste nel R. decreto-legge 10 marzo 1926, n. 386, per case popolari da costruirsi nella città di Bolzano.

Art. 14.

Dopo la pubblicazione del presente decreto-legge non potranno più sottoporsi all'approvazione del Ministro per i lavori pubblici, o dell'Amministrazione ferroviaria, progetti o perizie di lavori da eseguirsi da parte di cooperative edilizie che fruiscono del contributo statale.

Fanno eccezione a tale divieto i progetti e perizie:

1° per lavori ordinati di ufficio nelle forme di legge;

2° per varianti ai progetti precedentemente approvati che non importino alcuna maggiore spesa o che vengano eseguite a spese della cooperativa o dei soci interessati;

3° per lavori ordinati dalle Commissioni di collaudo per la stabilità degli edifici;

4° per lavori di completamento degli edifici, purchè il relativo importo rientri nelle effettive disponibilità dei mutui concessi;

5° per la costruzione di case per i mutilati ed invalidi di guerra che godono del contributo dello Stato appositamente già stanziato per cooperative edilizie fra mutilati ed invalidi di guerra;

6° per la costruzione di case popolari nella città di Bolzano ai sensi del precedente articolo ed in quella di Fiume.

Rimane comunque in facoltà del Ministro per i lavori pubblici di ordinare, purchè non ne derivi danno all'Istituto od Amministrazione mutuante, la rimozione parziale o totale delle opere o costruzioni eseguite direttamente dalle cooperative o dai soci e che, a giudizio insindacabile dello stesso Ministro, risultino pregiudizievoli al decoro, alla stabilità degli edifici ovvero agli interessi dell'ente mutuante o dei singoli soci.

Le spese relative ai lavori eseguiti per opere e costruzioni di cui sia disposta la rimozione, nonchè le spese occorrenti per tale rimozione, saranno poste a carico di coloro che abbiano indebitamente eseguito o consentito di eseguire i lavori.

Art. 15.

Il Ministro per le finanze, d'intesa col Ministro per i lavori pubblici, determinerà le garanzie che nell'interesse della Cassa depositi e prestiti devono sostituire, ove sia

ritenuto opportuno, lo stipendio o la pensione che mancasse o cessasse. La determinazione a cura del Ministro per i lavori pubblici sarà notificata al socio e alla cooperativa mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Qualora non siano prestate le garanzie supplementari di cui sopra, il Ministro per i lavori pubblici, su richiesta di quello per le finanze, dichiarerà senz'altro, con suo decreto, la decadenza del socio moroso e ordinerà il conseguente rilascio dell'immobile.

Il provvedimento avrà forza di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 554, n. 2, del Codice di procedura civile.

In nessun caso l'avvenuta decadenza di un socio e il rilascio dell'immobile esonerano il debitore od i suoi aventi causa dal pagamento del debito e degli accessori.

Le norme di cui al presente articolo sono analogamente applicabili alle cooperative tra ferrovieri, ed in tal caso i provvedimenti rientrano nella competenza del Ministro per le comunicazioni.

### Art. 16.

Le società, gli istituti e i privati, i quali abbiano costruito o costruiscano case popolari ed economiche, sono dispensati da qualsiasi onere derivante comunque da opere eseguite dai Comuni in base ai piani regolatori posti in essere precedentemente all'entrata in vigore del R. decreto-legge 18 novembre 1923, n. 2538, nonchè da qualsiasi contributo di miglioria derivante ai sensi del citato R. decreto-legge 18 novembre 1923 dalla esecuzione di opere effettuate dai Comuni.

L'esenzione dai detti tributi comprende anche quelli comunque già iscritti a ruolo, purchè non siano stati pagati.

I contributi già versati non si rimborsano.

### Art. 17.

Gli interessi sulle somministrazioni in conto dei mutui corrisposti in cartelle fondiarie degli istituti di credito fondiario all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato prima dell'ammortamento saranno capitalizzati ed andranno in accrescimento del mutuo da ammortizzare.

### Art. 18.

I Comuni e gli istituti autonomi per case popolari sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile sugli interessi dei mutui da contrarsi per nuove costruzioni di case popolari ed economiche, alle quali costruzioni è anche estesa la esenzione dalle imposte e sovraimposte per 25 anni.

Inoltre, i contratti relativi alla costruzione ed assegnazione in proprietà delle case di nuova costruzione, compresi quelli per la stipulazione dei mutui, sono esenti da bollo e soggetti a tassa fissa minima di registro ed ipotecaria.

I contratti suddetti potranno dagli istituti autonomi e dall'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato essere stipulati in forma pubblica amministrativa, destinando un proprio funzionario a riceverli e conservarli mediante ordinanza del capo dell'Istituto.

Tali funzionari sono obbligati alla tenuta del repertorio prescritto dagli articoli 127 a 130 della vigente legge del registro.

Per la stipulazione di tali contratti e pel rilascio di copie gli istituti predetti percepiranno speciali diritti di segreteria secondo tabelle da approvarsi dal Ministro per i lavori pubblici.

### Art. 19.

I contratti di affitto delle case costruite dall'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato ed i contratti di affitto delle case popolari ed economiche costruite dagli istituti autonomi e dai Comuni sono esenti da bollo e soggetti alla tassa proporzionale ordinaria di registro con la riduzione ad un quarto.

Tali registrazioni potranno aver luogo per elenco ai sensi della legge di registro.

### Art. 20.

I contratti di riscatto di case costruite da cooperative edilizie con contributo statale in qualunque tempo vengano stipulati sono esenti da bollo e soggetti a tassa fissa minima di registro ed ipotecaria.

### Art. 21.

Tutti i rapporti tra imprese appaltatrici ed enti costruttori di case popolari ed economiche con contributo statale e finanziamento della Cassa depositi e prestiti o dell'Amministrazione ferroviaria, anche se costituiti anteriormente alla pubblicazione del presente decreto-legge, sono regolati dalle norme in vigore per le opere in conto dello Stato.

In conseguenza, sono prive di qualsiasi efficacia tutte le pattuizioni eventualmente in contrasto con le dette norme.

### Art. 22.

Fanno parte del Comitato centrale e della Giunta esecutiva dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, il presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti, il direttore generale della Cassa stessa e il capo della divisione 4ª presso il Ministero dei lavori pubblici.

Resta soppresso il posto assegnato in seno al predetto Comitato ad un rappresentante della Cassa depositi e prestiti.

### Art. 23.

In luogo del capo dell'Ufficio prestiti presso la Cassa depositi e prestiti, fa parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici il presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa stessa, ferma rimanendo l'appartenenza al Consiglio stesso del direttore generale della Cassa depositi e prestiti.

### Art. 24.

L'art. 18 del R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 985, dev'essere inteso nel senso che gli affittuari non acquistano di diritto, per effetto della concessione dell'affitto, la qualità di socio.

### Art. 25.

Nel caso di vacanza di alloggi a seguito di decadenza, rinunzia ed altre cause, si procederà all'interpellanza dei soci a partire dal socio avente in graduatoria il numero immediatamente successivo a quello che occupava l'alloggio resosi vacante.

### Art. 26.

Sono abrogate tutte le disposizioni riflettenti la edilizia popolare ed economica contrarie a quelle contenute nella presente legge o incompatibili.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a S. Anna di Valdieri, addì 17 agosto 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

---

Numero di pubblicazione 2541.

REGIO DECRETO 6 settembre 1928, n. 2084.

**Inscrizione del piroscafo « Sturla » nel quadro del Regio naviglio.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il piroscafo per trasporto materiali, denominato « Sturla » del dislocamento di 2698 tonnellate, acquistato dalla Regia marina dall'armatore Giuseppe Messina e C. di Genova, è inscritto con lo stesso nome nel quadro del naviglio da guerra dello Stato a datare dal 26 giugno 1928.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 settembre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1928 - Anno VI*
*Atti del Governo, registro 276, foglio 121.* — CASATI.

---

Numero di pubblicazione 2542.

REGIO DECRETO 10 agosto 1928, n. 2079.

**Aggregazione al comune di Santa Margherita Ligure di parte del territorio del comune di Rapallo.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' aggregata al comune di Santa Margherita Ligure la parte di territorio del comune di Rapallo delimitata nella pianta planimetrica vistata dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Genova.

Tale pianta, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Al prefetto di Genova è demandato di provvedere, sentita la Giunta provinciale amministrativa, al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i due Comuni anzidetti in dipendenza della variazione di circoscrizione disposta con l'art. 1.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 10 agosto 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1928 - Anno VI*
*Atti del Governo, registro 276, foglio 116.* — CASATI.

---

Numero di pubblicazione 2543.

REGIO DECRETO 31 agosto 1928, n. 2098.

**Istituzione della medaglia militare aeronautica di lunga navigazione aerea.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Volendo accordare uno speciale ed onorifico distintivo ai militari della Regia aeronautica che si rendano benemeriti per il lungo esercizio di volo;

Visto il R. decreto-legge 4 maggio 1925, n. 627;

Visto il R. decreto 9 luglio 1926, n. 1376;

Visto l'art. 1, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituita la « Medaglia militare aeronautica di lunga navigazione aerea ».

Art. 2.

La medaglia militare aeronautica di lunga navigazione aerea, che potrà essere di 1° grado (d'oro), di 2° grado (d'argento), di 3° grado (di bronzo), è appesa ad un nastro di color celeste chiaro recante al centro un'aquila rispettivamente d'oro, d'argento o di bronzo, il tutto conforme al modello annesso. La medaglia ed il relativo nastro con aquila verranno portati con le stesse modalità stabilite per le decorazioni nazionali.

Art. 3.

La medaglia militare aeronautica di lunga navigazione aerea è conferita ai militari di qualunque grado, siano essi

in servizio effettivo o in congedo, muniti di brevetto militare aeronautico di cui al seguente articolo, che abbiano compiuto globalmente, anche in più riprese, 20 anni di servizio aeronavigante, per la medaglia di 1° grado, 15 anni per la medaglia di 2° grado e 10 anni per la medaglia di 3° grado.

La medaglia di grado superiore sostituisce quella di grado inferiore.

Art. 4.

Possono avere il conferimento della medaglia militare aeronautica di lunga navigazione aerea i militari in servizio effettivo o in congedo, che posseggano uno dei seguenti brevetti militari aeronautici:

a) pilota militare di aeroplano o di idrovolante;
b) osservatore militare di aeroplano o di idrovolante;
c) ufficiale di bordo di dirigibile.

Art. 5.

Per i militari in servizio effettivo il computo del servizio aeronavigante utile per il conferimento della medaglia militare aeronautica, viene fatto in relazione all'attività aerea svolta in ciascun anno solare, a partire dalla data di conseguimento del brevetto militare aeronautico, anticipata tale data di otto mesi per i soli brevettati piloti militari di aeroplano o di idrovolante o ufficiali di bordo di dirigibile.

Per l'attività aerea ed il conseguente computo si ha riguardo al tempo antecedente e susseguente al 28 marzo 1923, data di costituzione della Regia aeronautica, e precisamente:

a) Prima del 28 marzo 1923:
E' computato il periodo di un anno quando, nello stesso anno solare, sia stata comunque svolta attività di volo comprovata dalle risultanze del libretto caratteristico di volo, o, in mancanza di questo, da dichiarazioni dei comandanti di reparto che ebbero alle loro dipendenze i militari aspiranti alla concessione;

b) Dopo il 28 marzo 1923:
E' computato il periodo di un anno quando, nello stesso anno solare, sia stato compiuto un minimo di 20 ore di volo che sarà ridotto a 15 ore per gli ufficiali che durante l'anno stesso siano comandati a corsi di istruzione che non comportino attività di volo.

Tale attività aerea deve essere comprovata dalle risultanze del libretto caratteristico di volo.

Art. 6.

E' computato il periodo di un anno quando il militare in servizio effettivo non abbia potuto in un determinato anno svolgere la prescritta attività aerea per infermità riconosciute dipendenti da cause di servizio aeronavigante, o per prigionia di guerra in seguito ad operazioni aeree di guerra o di polizia coloniale. In ogni caso tale computo di favore non può eccedere complessivamente il totale di tre anni.

Salvo le eccezioni specificate dal presente articolo, ai fini del computo del servizio aeronavigante, non è valevole alcuna altra interruzione di attività aerea di qualsiasi genere.

Art. 7.

Per i militari in congedo è computato il periodo di un anno quando nell'anno solare stesso il militare sia stato dichiarato allenato o addestrato.

Per i militari in congedo con effettiva funzione di pilota da aeroplano o idrovolante presso società di navigazione aerea, scuole civili di pilotaggio e ditte costruttrici di aeroplani, il servizio di volo effettuato anteriormente al 7 agosto 1927 (data di estensione, anche a tale categoria, dell'obbligo dell'addestramento o allenamento annuale presso la Regia aeronautica) è considerato utile agli effetti della concessione della medaglia militare aeronautica, quando nell'anno solare i detti militari abbiano compiuto almeno 20 ore di volo con attestazioni da rilasciarsi dalle autorità militari aeronautiche riconosciute competenti.

Art. 8.

I militari in congedo, quando siano incorsi nella interdizione perpetua dai pubblici uffici, non possono ottenere la medaglia militare aeronautica di lunga navigazione aerea, ed avendola sono privati del diritto di fregiarsene; ove siano incorsi nella interdizione temporanea, non possono ottenere la medaglia stessa ed avendola sono privati del diritto di fregiarsene per tutta la durata dell'interdizione; salvo, in entrambe le eventualità, il caso della riabilitazione.

Per i militari in servizio si applicano le analoghe disposizioni vigenti per il conferimento di onorificenze e per la privazione di quelle già ottenute.

Art. 9.

I militari di qualsiasi grado in attività di servizio possono inoltrare domanda di concessione della medaglia ai comandanti dai quali rispettivamente dipendono, non appena abbiano maturato il limite di tempo stabilito e siano in possesso di tutti i requisiti richiesti. I comandanti anzidetti, controllati i dati denunciati dagli interessati e accertato il diritto alla concessione, inoltrano, per via gerarchica, regolare proposta al Ministero dell'aeronautica.

I militari in congedo, che siano in possesso dei requisiti necessari, possono fare domanda di concessione della medaglia su carta bollata da L. 3 al Ministero dell'aeronautica per il tramite dei Comandi di zona aerea territoriale nella cui giurisdizione essi hanno residenza, documentando il computo del servizio utile sul quale essi fondano la domanda e fornendo ogni indicazione che possa servire all'esatto accertamento dei titoli addotti.

I Comandi di zona aerea territoriale, unitamente alla domanda, inoltrano la relativa proposta dopo aver accertato se gli interessati abbiano effettivamente diritto alla concessione.

Art. 10.

Il Ministero dell'aeronautica, in base alle proposte ricevute, qualora non risulti a carico dei candidati alcuna ragione speciale di rigetto di esse, effettua la concessione e rilascia i relativi brevetti di autorizzazione a fregiarsi della medaglia.

Art. 11.

Il Nostro Ministro per l'aeronautica è autorizzato a dettare le norme complementari per il conferimento della medaglia militare aeronautica di lunga navigazione aerea.

Art. 12.

Il presente decreto ha vigore dal 10 settembre 1926 ed è abrogato il R. decreto 9 luglio 1926, n. 1370.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 31 agosto 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1928 - Anno VI*
*Atti del Governo, registro 276, foglio 135.* — CASATI.

*N. B.* - Il diametro della medaglia dovrà essere di mm. 33.

*Il Ministro per l'aeronautica:*
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 2544.

REGIO DECRETO 31 agosto 1928, n. 2111.
**Modifiche alla costituzione dei Regi istituti nautici.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2557, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il R. decreto 15 agosto 1924, n. 1283;
Visto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 117;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387;
Visto il R. decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 215, convertito nella legge 8 marzo 1928, n. 495;
Visto il R. decreto 14 aprile 1927, n. 598;
Sentito il Consiglio superiore dell'istruzione nautica;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla tabella 2ª allegata al R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2557, è sostituita la tabella 1ª allegata al presente decreto.

Art. 2.

Alla tabella 3ª allegata al predetto R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2557, è sostituita la tabella 2ª allegata al presente decreto.

Art. 3.

Alla tabella allegata al R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 117, è sostituita la tabella 3ª allegata al presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto ha vigore dall'anno scolastico 1928-29, salvo quanto è stabilito negli articoli seguenti.

Art. 5.

L'istituzione della 2ª, 3ª e 4ª classe nella sezione costruttori del Regio istituto nautico di Trieste e nella sezione macchinisti del Regio istituto nautico di Gaeta potrà essere effettuata gradualmente a decorrere dal termine di cui al precedente articolo 4.

Potrà pure essere effettuata gradualmente, a decorrere dal termine predetto, la sostituzione delle classi 2ª, 3ª e 4ª della sezione capitani alle classi corrispondenti della sezione macchinisti nel Regio istituto nautico di Cagliari. Non potranno tuttavia funzionare contemporaneamente classi parallele delle due sezioni.

Art. 6.

Fino a tutto l'anno scolastico 1930-31, per i Regi istituti nautici di Trieste, Gaeta e Cagliari, il Ministro per la marina determinerà, anno per anno, con suo decreto, anche in deroga alle disposizioni vigenti, salve quelle contenute nel R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387:

*a*) il numero delle cattedre di ruolo e degli incarichi, ma entro il limite massimo del loro rispettivo numero complessivo per tutti i Regi istituti nautici, quale è stabilito dagli ordinamenti in vigore nell'anno 1927-28, e fermo restando il numero delle cattedre di ruolo e degli incarichi risultante dalle tabelle in vigore per le sezioni conservate nei Regi istituti nautici di Napoli e di Ancona e per gli altri Regi istituti nautici;

*b*) gli obblighi d'orario dei professori di ruolo, ma entro il limite massimo di cui all'art. 16, ultimo comma, del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2557;

*c*) il numero di ore settimanali di insegnamento che potranno essere assunte dagli incaricati e dai supplenti e il numero delle ore soprannumerarie che potranno essere assunte dai professori di ruolo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 31 agosto 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1928 - Anno VI*
*Atti del Governo, registro 276, foglio 146.* — CASATI.

TABELLA 1ª (Art. 1).

**Elenco dei Regi Istituti nautici.**

Ancona. Bari, Cagliari, Camogli, Catania, Fiume, Gaeta, Genova, Livorno, Lussinpiccolo, Messina, Napoli, Palermo, Savona, Sorrento, Trieste, Venezia.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Ministro per le finanze*: MOSCONI.

*Il Capo del Governo Ministro per la marina*: MUSSOLINI.

TABELLA 2ª (Art. 2).

**Tipi a cui appartengono i Regi Istituti nautici.**

*Tipo A* — (Sezione capitani con due corsi autonomi; sezione macchinisti con un corso; sezione costruttori con un corso): Genova, Palermo, Trieste.

*Tipo B* — (Sezione capitani con due corsi autonomi; sezione macchinisti con un corso): Napoli, Venezia.

*Tipo C* — (Sezione capitani con un corso; sezione macchinisti con un corso): Bari, Catania, Gaeta, Livorno, Messina, Savona, Sorrento.

*Tipo D* — (Sezione capitani con un corso): Ancona, Cagliari, Camogli, Fiume, Lussinpiccolo.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Ministro per le finanze*: MOSCONI.

*Il Capo del Governo Ministro per la marina*: MUSSOLINI.

TABELLA 3ª (Art. 3).

**Ruoli del personale direttivo ed insegnante dei Regi Istituti nautici.**

(GRUPPO *A*).

a) *Ruolo organico.*

| Grado | | Numero dei posti |
|---|---|---|
| 6° | Capi d'Istituto di 1ª classe | 17 (1) |
| 7° | Id. di 2ª id. | |
| 7° | Professori ordinari di 1ª classe | 166 (2) |
| 8° | Id. di 2ª id. | |
| 9° | Id. di 3ª id. | |
| 10° | Professori straordinari | |

b) *Ruolo transitorio dei professori di diritto ed economia industriale.*

Professori ordinari . . . . . . . . . In via di eliminazione col trattamento dei professori ordinari di cui alla precedente lettera *a*) (Art. 48 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2557).

(1) Dei quali, 5 sono occupati da capi d'istituto con obbligo di insegnamento.

(2) Oltre i 166 posti di professori di ruolo, esistono 5 cattedre di ruolo tenute da capi d'istituto con obbligo d'insegnamento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Ministro per le finanze*: MOSCONI.

*Il Capo del Governo Ministro per la marina*: MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 2545.

REGIO DECRETO 10 agosto 1928, n. 210.

**Assegnazione di somma prelevata dall'avanzo effettivo dell'esercizio finanziario 1925-26.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 5 giugno 1926, n. 990, e 3 dicembre 1926, n. 2029;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al fondo dei residui inscritto al capitolo n. 645 — aggiunto — dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1928-29, è apportata una diminuzione di L. 400,000.

Art. 2.

Al conto dei residui del capitolo n. 166 — aggiunto — « Spese per l'attuazione di provvedimenti diretti a favorire l'avicoltura e la coniglicoltura », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario 1928-29, è inscritta la somma di L. 400,000.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento, per la sua ratifica, col disegno di legge per l'approvazione del rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1928-29.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 10 agosto 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1928 - Anno VI*
*Atti del Governo, registro 276, foglio 139.* — CASATI.

Numero di pubblicazione 2546.

REGIO DECRETO 3 agosto 1928, n. 2056.

**Erezione in ente morale della Fondazione scolastica « Teresa Quattrino » istituita presso la Regia scuola complementare « Maria Laetitia », in Torino.**

N. 2056. R. decreto 3 agosto 1928, col quale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Fondazione scolastica « Teresa Quattrino » istituita presso la Regia scuola complementare « Maria Laetitia », in Torino, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 19 *settembre* 1928 - *Anno VI*

Numero di pubblicazione 2547.

REGIO DECRETO 3 agosto 1928, n. 2057.

**Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Ginnasio pareggiato « G. Carducci », in Viareggio.**

N. 2057. R. decreto 3 agosto 1928, col quale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Ginnasio pareggiato « G. Carducci », in Viareggio, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 19 *settembre* 1928 - *Anno VI*

Numero di pubblicazione 2548.

REGIO DECRETO 27 luglio 1928, n. 2058.

**Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio « Cavour », in Torino.**

N. 2058. R. decreto 27 luglio 1928, col quale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Regio liceo ginnasio « Cavour », in Torino, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 19 *settembre* 1928 - *Anno VI*

Numero di pubblicazione 2549.

REGIO DECRETO 27 luglio 1928, n. 2059.

**Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Ginnasio comunale pareggiato di Torre Annunziata.**

N. 2059. R. decreto 27 luglio 1928, col quale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Ginnasio comunale pareggiato di Torre Annunziata viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 19 *settembre* 1928 - *Anno VI*

Numero di pubblicazione 2550.

REGIO DECRETO 27 luglio 1928, n. 2060.

**Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio ginnasio « G. Carducci », in Foligno.**

N. 2060. R. decreto 27 luglio 1928, col quale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Regio ginnasio « G. Carducci », in Foligno, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 19 *settembre* 1928 - *Anno VI*

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1928.

**Accettazione di dimissioni dalla carica di procuratore generale presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato.**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Vista la legge 25 novembre 1926, n. 2008, recante provvedimenti per la difesa dello Stato;

Visti i Regi decreti 12 dicembre 1926, n. 2062; 13 marzo 1927, n. 313, e 1° marzo 1928, n. 380, contenenti norme per l'attuazione della legge predetta;

Viste le dimissioni presentate dal gr. uff. avv. Roberto Orrù dalla carica di procuratore generale presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato;

Decreta:

Le dimissioni presentate dal predetto gr. uff. avv. Roberto Orrù sono accettate.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 settembre 1928 - Anno VI

*Il Capo del Governo, Ministro per la guerra*:
MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1928.

**Nomina a procuratore generale presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato.**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Vista la legge 25 novembre 1926, n. 2008, recante provvedimenti per la difesa dello Stato;

Visti i Regi decreti 12 dicembre 1926, n. 2062; 13 marzo 1927, n. 313, e 1° marzo 1928, n. 380, contenenti norme per l'attuazione della legge predetta;

Ritenuta la necessità di sostituire il gr. uff. avv. Roberto Orrù, dimissionario, nella carica di procuratore generale presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato;

Decreta:

Il comm. avv. Carlo Barattelli, console generale della M.V.S.N., è nominato procuratore generale presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 settembre 1928 - Anno VI

*Il Capo del Governo, Ministro per la guerra*:
MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1928.
**Abilitazione a ricevere incarichi di natura revisionale dall'autorità giudiziaria e dalle pubbliche Amministrazioni alla Società anonima « Primo istituto di revisione aziendale » di Milano.**

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GIUSTIZIA
E GLI AFFARI DI CULTO

Visto il Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2214, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1243, sulla disciplina delle società che esercitano funzioni fiduciarie e revisionali, ed il regolamento per la sua esecuzione, approvato con Regio decreto 9 giugno 1927, n. 964;

Vista la istanza in data 21 giugno 1928, con la quale la Società anonima « Primo istituto di revisione aziendale » di Milano chiede l'abilitazione a ricevere incarichi di natura revisionale dall'autorità giudiziaria e dalle pubbliche Amministrazioni, a norma dell'art. 3 del Regio decreto-legge sopra citato;

Decreta:

*Articolo unico.*

La Società anonima « Primo istituto di revisione aziendale » di Milano è abilitata a ricevere incarichi di natura revisionale dall'autorità giudiziaria e dalle pubbliche Amministrazioni in tutto il Regno, ai sensi del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2214.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 settembre 1928 - Anno VI

*Il Ministro per l'economia nazionale:*
MARTELLI.

*Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto:*
ROCCO.

---

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1928.
**Autorizzazione alla Società delle forze idrauliche italiane, con sede in Roma, ad emettere obbligazioni anche oltre il limite di cui all'art. 171 del Codice di commercio.**

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 21 aprile 1927, n. 698, che reca agevolazioni per la emissione di obbligazioni da parte delle Società per azioni oltre il limite di cui all'art. 171 del Codice di commercio;

Visto il R. decreto 22 dicembre 1927, n. 2734, che fissa le norme regolamentari per l'esecuzione del predetto Regio decreto-legge;

Veduto il decreto interministeriale 22 maggio 1928-VI col quale la Società delle forze idrauliche italiane, con sede in Roma, è autorizzata ad emettere obbligazioni per l'importo di dollari 1,876,000, anche oltre il limite di cui all'art. 171 del Codice di commercio;

Veduta la documentata istanza, in data 15 settembre 1928, di detta Società, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad emettere obbligazioni per l'importo di lire italiane 38,000,000 invece che per dollari 1,876,000, anche oltre il limite di cui all'art. 171 del Codice di commercio;

Visto lo stato ipotecario delle proprietà immobiliari della Società anzidetta;

Considerata la situazione economica della Società istante;

Decreta:

Art. 1.

E' revocato il decreto 22 maggio 1928-VI col quale la Società delle forze idrauliche italiane, con sede in Roma, è autorizzata ad emettere obbligazioni per l'importo di dollari 1,876,000, anche oltre il limite di cui all'art. 171 del Codice di commercio.

Art. 2.

La Società predetta è autorizzata ad emettere obbligazioni per l'importo di lire italiane 38,000,000, anche oltre il limite di cui all'art. 171 del Codice di commercio.

L'emissione predetta sarà garantita da iscrizione ipotecaria per l'importo stesso, più gli accessori, sui beni immobili della Società delle forze idrauliche italiane.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 settembre 1928 - Anno VI

*Il Ministro per l'economia nazionale:*
MARTELLI.

*Il Ministro per le finanze:*
MOSCONI.

---

DECRETI PREFETTIZI:
**Riduzione di cognomi nella forma italiana.**

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Matteo Prelec fu Giuseppe, nato a Buie il 24 febbraio 1873 e residente a Trieste, Guardiella Timignano, n. 1616, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Prezzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Matteo Prelec è ridotto in « Prezzi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Antonia Prelec nata Spechar fu Andrea, nata il 21 maggio 1862, moglie;
2. Giuseppe di Matteo, nato il 23 febbraio 1908, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 luglio 1928 - Anno VI

*Il prefetto:* FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Rauber fu Luca, nato a Trieste il 12 giugno 1871 e residente a Trieste, via Zovenzoni, n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Roberti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Antonio Rauber è ridotto in « Roberti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giovanna Rauber nata Pangos fu Francesco, nata l'11 maggio 1872, moglie;
2. Arturo di Antonio, nato il 22 luglio 1908, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 luglio 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ferruccio Rauber di Antonio, nato a Trieste il 16 maggio 1897 e residente a Trieste, via Zovenzoni, n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Roberti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ferruccio Rauber è ridotto in « Roberti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Cesarina Rauber nata Cosciancich di Cesare, nata il 15 febbraio 1904, moglie;
2. Giorgio Luciano di Ferruccio, nato il 15 novembre 1926, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 luglio 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Reja fu Bortolo, nato a Trieste il 22 aprile 1875 e residente a Trieste, Miramar-Prosecco, n. 265, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Reia »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Reja è ridotto in « Reia ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Reja nata Stoka di Matteo, nata il 4 gennaio 1874, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 luglio 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Reiner fu Francesco, nato a Trieste il 24 agosto 1894 e residente a Trieste, Servola San Lorenzo in Selve, n. 108, diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Raineri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Reiner è ridotto in « Raineri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Reiner nata Peruzzaro di Antonio, nata il 10 aprile 1901, moglie;
2. Bruno di Francesco, nato il 21 dicembre 1926, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 luglio 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: FORNACIARI.

---

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Riccardo Rencel di Antonio, nato a Trieste il 16 settembre 1895 e residente a Trieste, via del Lloyd, n. 12-a, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Renzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

**Decreta:**

Il cognome del signor Riccardo Rencel è ridotto in « Renzi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Corinna Rencel nata Rossi fu Antonio, nata il 5 aprile 1892, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 luglio 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: FORNACIARI.

---

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Rendich fu Arturo, nato a Capodistria il 7 febbraio 1898 e residente a Trieste, via L. Bernini, n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Rendi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

**Decreta:**

Il cognome del sig. Mario Rendich è ridotto in « Rendi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Giulia Rendich nata Susan fu Giulio, nata il 5 maggio 1904, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 luglio 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: FORNACIARI.

---

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Silvio Rieger di Giulio, nato a Trieste il 28 agosto 1880, e residente a Trieste, via Enrico Toti, n. 14, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Righi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

**Decreta:**

Il cognome del sig. Silvio Rieger è ridotto in « Righi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Carmen Rieger nata Kral di Giuseppe, nato il 10 giugno 1901, moglie;
2. Paola Nella di Silvio, nata il 6 agosto 1924, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 luglio 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: FORNACIARI.

---

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giusto Roch fu Lodovico, nato a Trieste il 4 gennaio 1891, e residente a Trieste, via Domenico Rossetti, n. 52, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Rocco »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

**Decreta:**

Il cognome del sig. Giusto Roch è ridotto in « Rocco ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giulia Roch nata Schillan fu Francesco, nata il 28 novembre 1888, moglie;
2. Nereo di Giusto, nato il 20 maggio 1912, figlio;
3. Silvana di Giusto, nata il 5 settembre 1913, figlia;
4. Nedda di Giusto, nato il 26 ottobre 1919, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 luglio 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: FORNACIARI.

---

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Adele Rogelj fu Giovanni, nata a Muggia il 21 agosto 1898, e residente a Trieste, viale XX Settembre, n. 81, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Roghelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Adele Rogelj è ridotto in « Roghelli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Gina di Adele, nata il 3 gennaio 1921, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 luglio 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: FORNACIARI.

---

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Felice Scabar fu Michele, nato a Trieste il 20 novembre 1859, e residente a Trieste, via della Cereria, n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Scabardi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Felice Scabar è ridotto in « Scabardi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Luisa Scabar nata Cominotti fu Giacomo, nata il 17 agosto 1865, moglie.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 luglio 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: FORNACIARI.

---

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Alessandro Scherianz fu Alberto, nato a Dignano il 14 giugno 1891, e residente a Trieste, via Carlo Donadoni, n. 14, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ceriani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Alessandro Scherianz è ridotto in « Ceriani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Francesca Scherianz nata Agneletto di Giuseppe, nata il 30 aprile 1895, moglie;
2. Alba di Alessandro, nata il 18 settembre 1919, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 luglio 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: FORNACIARI.

---

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Sedmach di Giovanni, nato a Trieste il 5 gennaio 1891, e residente a Trieste, via Piccardi, n. 48, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Settimo »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Sedmach è ridotto in « Settimo ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Alba Sedmach nata Morsan di Edoardo, nata l'11 febbraio 1893, moglie;
2. Ennio di Giovanni, nato il 23 febbraio 1927, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 luglio 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: FORNACIARI.

---

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Saver fu Giuseppe, nato a Trieste il 17 febbraio 1887, e residente a Trieste, via Udine, n. 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Severi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Sever è ridotto in « Severi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Lucia Sever nata Cralic fu Antonio, nata il 29 agosto 1897, moglie;
2. Mario di Giuseppe, nato il 2 luglio 1922, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 luglio 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: FORNACIARI.

---

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Riccardo Sosic di Francesco, nato a Trieste il 23 novembre 1892, e residente a Trieste, via del Toro, n. 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sossi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Riccardo Sosic è ridotto in « Sossi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Amelia Sosic nata Callin di Giuseppe, nata il 18 settembre 1897, moglie;
2. Liliana di Riccardo, nata il 21 marzo 1924, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 luglio 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: FORNACIARI.

---

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Sossich di Francesco, nato a Trieste il 29 novembre 1901, e residente a Trieste, Roiano Verniellio, n. 465, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sossi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Sossich è ridotto in « Sossi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Emma Sossich nata Pockar di Giuseppe, nata il 23 agosto 1903, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 luglio 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: FORNACIARI.

---

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Vittorio Spechar di Antonio, nato a Trieste il 7 ottobre 1890, e residente a Trieste, via Panorama, n. 22, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Specchiari »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vittorio Spechar è ridotto in « Specchiari ».
Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Rosina Spechar nata Bernetti di Francesco, nata il 12 aprile 1903, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 luglio 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Stepancich di Andrea, nato a Valmorasa (Istria) il 10 settembre 1904, e residente a Trieste, Longera, n. 103, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Stefani »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Stepancich è ridotto in « Stefani ».
Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Olga Stepancich nata Crismancich di Giovanni, nata il 4 maggio 1910, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 luglio 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Anna Toncig vedova Hollevich di Giovanni, nata a Trieste il 19 ottobre 1863, e residente a Trieste, via Gaspara Stampa, n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Tomasi » e « Colle »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Anna Toncig vedova Hollevich sono ridotti in « Tomasi » e « Colle.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 luglio 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Adamich fu Giacomo, nato a Trieste il 9 luglio 1894, e residente a Trieste, via Francesco Crispi, n. 9, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Adami »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Adamich è ridotto in « Adami ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 luglio 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Agostino Andlovitz fu Giovanni, nato a Trieste il 15 febbraio 1884, e residente a Trieste, Roiano Case Sparse, n. 816, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Andrini »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente,

quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Agostino Andlovitz è ridotto in « Andrini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 luglio 1926 - Anno VI

*Il prefetto*: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Anna (Anita) Antonsich di Giovanni, nata a Trieste l'11 luglio 1900 e residente a Trieste, via Cunicoli, n. 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Antoniani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Anna (Anita) Antonsich è ridotto in « Antoniani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 luglio 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Jolanda Antonsich di Giovanni, nata a Trieste il 30 agosto 1905, e residente a Trieste, via Cunicoli, n. 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Antoniani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Jolanda Antonsich è ridotto in « Antoniani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 luglio 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Maria Babich fu Cosimo, nata a Centora Maresego il 2 maggio 1884 e residente a Trieste, via G. Orlandini, n. 175, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Babini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Maria Babich è ridotto in « Babini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 luglio 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Barich di Ferdinando, nato a Sebenico il 1° luglio 1890, e residente a Trieste, via Gioacchino Rossini, n. 26, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Barisi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Barich è ridotto in « Barisi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato

decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 luglio 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: FORNACIARI.

---

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Bruno Battich di Ettore, nato a Trieste il 1° dicembre 1903, e residente a Trieste, piazza Chiesa Evangelica, n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Battini ».

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bruno Battich è ridotto in « Battini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 luglio 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: FORNACIARI.

---

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Beacovich di Antonio, nato a Verteneglio il 17 maggio 1896, e residente a Trieste, via Scuola Nuova, n. 19, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Di Beaco »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Beacovich è ridotto in « Di Beaco ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 luglio 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: FORNACIARI.

---

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Ezio Becka di Casimiro, nato a Trieste l'11 aprile 1906 e residente a Trieste, via G. Vidali, n. 13, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Besca »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Ezio Becka è ridotto in « Besca ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 luglio 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: FORNACIARI.

---

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Bernardo Bednarz fu Bernardo, nato a Trieste il 18 maggio 1886 e residente a Trieste, via Giulia, n. 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bennari »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Bernardo Bednarz è ridotto in « Bennari ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Paola Bednarz nata Carabelli di Vittorio, nata il 18 febbraio 1887, moglie.
2. Luciano di Bernardo, nato l'8 novembre 1919, figlio.
3. Bernardo di Bernardo, nato il 24 novembre 1923, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 luglio 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Guglielmo Bednarz fu Bernardo, nato a Trieste il 16 agosto 1897 e residente a Trieste, Villa Opicina, n. 38, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bennari »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Guglielmo Bednars è ridotto in « Bennari ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Antonietta Bednarz nata Piovano di Celso, nata il 5 marzo 1905, moglie.
2. Enzo di Guglielmo, nato il 1° ottobre 1926, figlio.
3. Laura di Guglielmo, nata il 13 gennaio 1928, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 luglio 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: FORNACIARI.

---

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Ondina Amodeo nata Bednarz fu Bernardo, nata a Trieste il 24 agosto 1899 e residente a Trieste, Villa Opicina, n. 38, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome di nascita in forma italiana e precisamente in « Bennari »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della signora Ondina Amodeo nata Bednarz è ridotto in « Bennari ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 luglio 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Giuseppe Benedettich di Michele, nato a Trieste il 25 dicembre 1853 e residente a Trieste, via Ginnastica, n. 35, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Benedetti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giuseppe Benedettich è ridotto in « Benedetti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 luglio 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: FORNACIARI.

---

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda della signorina Luigia Benedettich di Michele, nata a Trieste l'8 marzo 1849 e residente a Trieste, via della Ginnastica, n. 35, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Benedetti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Luigia Benedettich è ridotto in « Benedetti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 luglio 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: FORNACIARI.

---

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Giovanni Berghinz fu Giovanni, nato a Gorizia il 13 maggio 1885 e residente a Trieste, via V. Scussa, n. 10, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926,

n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Berghi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giovanni Berghinz è ridotto in « Berghi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 luglio 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: FORNACIARI.

---

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Pierina Beuk fu Pietro, nata a Trieste il 27 giugno 1881 e residente a Trieste, viale XX Settembre, n. 88, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Belli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Pierina Beuk è ridotto in « Belli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 luglio 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: FORNACIARI.

---

Il PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Anna Beuz fu Giovanni, nata a Trieste il 5 luglio 1900 e residente a Trieste, Gretta Serbatoio, n. 123, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Beuzzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Anna Beuz è ridotto in « Beuzzi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 luglio 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: FORNACIARI.

---

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Giuseppe Beuz fu Giovanni, nato a Trieste il 25 gennaio 1902 e residente a Trieste, Gretta Serbatoio, n. 123, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Beuzzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giuseppe Beuz è ridotto in « Beuzzi ».

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 luglio 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: FORNACIARI.

---

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Maria Beuz fu Giovanni, nata a Trieste il 26 marzo 1904 e residente a Trieste, Gretta Serbatoio, n. 123, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Beuzzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Maria Beuz è ridotto in « Beuzzi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 luglio 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Riccardo Beuz fu Giovanni, nato a Trieste il 15 luglio 1906 e residente a Trieste, Gretta Serbatoio, n. 123, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Beuzzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Riccardo Beuz è ridotto in « Beuzzi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 luglio 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Pietro Bobig fu Antonio, nato a Vermegliano di Ronchi il 10 luglio 1875 e residente a Trieste, via Moreri, n. 136, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Favetti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pietro Bobig è ridotto in « Favetti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 luglio 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Beno Bresar di Giuseppe, nato a Trieste il 31 ottobre 1906 e residente a Trieste, via Vignola, n. 12, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bressani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Beno Bresar è ridotto in « Bressani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 luglio 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome Cunja è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Cunja Giuseppe figlio del fu Matteo e della fu Giovanna Udovic nato a Villa Decani il 1° marzo 1850 è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Zugna ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al figlio Giovanni nato da Giovanna Cunja, a Villa Decani, il 13 agosto 1879, ed alla nuora Anna Olenik fu Giovanni e di Anna Jurisevic nata a Villa Decani il 13 marzo 1896, moglie di Giovanni Cunja ed ai nipoti nati a Villa Decani, quali figli di Giovanni e di Anna Olenik: Mario Giovanni, il 30 settembre 1924; Maria, il 22 maggio 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 giugno 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome Cunja è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Cunja Matteo figlio del fu Giuseppe e della fu Giovanna Cunja nato a Villa Decani il 24 febbraio 1863 è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Zugna ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli nati da Orsola Skorja a Villa Decani: Andrea, il 25 gennaio 1895; Giuseppe, il 2 aprile 1898; Giovanna, il 19 marzo 1902; Maria, il 18 settembre 1909; nonchè al fratello nato a Villa Decani, Antonio, il 24 dicembre 1853.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 giugno 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome Cunja è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Cunja Giuseppe figlio del fu Andrea e della fu Maria Cunja, nato a Villa Decani il 4 aprile 1847, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Zugna ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Cunja fu Giuseppe e fu Anna Primozic, nata a Villa Decani il 19 novembre 1850.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 giugno 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Furlanic » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Furlanic Lorenzo figlio del fu Giovanni e di Giovanna Kavrecic, nato a Villa Decani il 29 settembre 1893, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Furlani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Francesca Pecaric di Giovanni e di Anna Cunja, nata a Villa Decani il 6 maggio 1888; ed ai figli nati a Villa Decani: Lorenzo, il 16 giugno 1920; Cirillo, il 16 gennaio 1922; Lidia, il 15 novembre 1924; Maria, il 10 gennaio 1927; nonchè al figlio nato a Villa Decani dalla fu Anna Pecaric, Giovanni, nato il 10 giugno 1915.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 giugno 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome di « Furlanic » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere la forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Furlanic Maria vedova di Lorenzo, figlia del fu Pietro e della fu Anna Stefancic, nata a

Villa Decani il 7 marzo 1882, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Furlani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli nati a Villa Decani: Evalia, il 2 gennaio 1902; Leandro, il 22 luglio 1904; Zora, il 15 febbraio 1907; Paola, il 2 giugno 1913; Ida, il 24 gennaio 1915.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 giugno 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Poloiaz Giuseppe fu Giovanni;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pola e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Poloiaz Giuseppe fu Giovanni e fu Contus Maria, nato a Bogliuno il 26 settembre 1853 e residente a Pola, via Giovia n. 14, di condizione fruttivendolo, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Poloiaz in « Poloni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche ai figli nati a Pola: Maria il 3 settembre 1891; Giovanni il 31 marzo 1894; Isidoro il 2 febbraio 1897; Francesco il 2 dicembre 1898.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 18 giugno 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Bisiach Mario fu Carlo;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Rovigno e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Bisiach Mario fu Carlo e Marussich Giuseppina, nato a Rovigno l'8 ottobre 1890 e residente a Rovigno, di condizione impiegato, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Bisiach in « Bisiani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Trampus Maria fu Andrea e fu Caucich Giovanna, nata a Castagnevizza il 18 maggio 1888.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 18 giugno 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Duncovich Giovanni fu Giovanni;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Cherso e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Duncovich Giovanni fu Giovanni e Antonia Bolmarcich, nato a Cherso il 25 settembre 1865 e residente a Cherso, di condizione marittimo, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Duncovich in « Buili ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Baicich Giovanna fu Antonio e fu Bunicich Antonia, nata a Cherso il 27 luglio 1866; ed ai figli nati a Cherso: Antonia il 14 giugno 1892; Elisa il 16 settembre 1893; Giovanni il 3 giugno 1895; Annunziata il 26 marzo 1900; Anita il 15 gennaio 1904.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 18 giugno 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni con-

tenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Kosanc » (Kosanz) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Kosanc (Kosanz) Giovanni, figlio del fu Antonio e della fu Maria Stogaus, nato a Villa Decani il 27 luglio 1879, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cosani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla figlia nata dalla fu Amalia Grizon a Villa Decani il 15 settembre 1903; alla moglie Kocjancic Anna fu Giuseppe e fu Caterina Kocjancic, nata a Villa Decani il 12 luglio 1893; ed ai figli nati a Villa Decani: Giovanni, il 29 febbraio 1920; Mario il 3 maggio 1921; Olga Anna l'1 ottobre 1922; Edoardo il 9 gennaio 1924; Slava Maria, il 9 settembre 1926; Ernesto, il 13 febbraio 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 giugno 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: LEONE LEONE.

---

## IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Baf » (Baff) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Baf (Baff) Paolo, figlio del fu Tomaso e della fu Maria Luigia Gherbaz, nato a Rovigno l'11 aprile 1877, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Baffi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Klaniac Giovanna di Adamo e di Maria Blasich, nata a Brest il 22 aprile 1885, ed ai figli nati a Rovigno: Maria Lucia, il 6 luglio 1905; Tomaso, il 22 agosto 1907; Giovanni-Giuseppe, il 15 maggio 1910; Caterina il 12 febbraio 1914.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 giugno 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: LEONE LEONE.

---

## IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Novak » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Novak Nicolina, figlio del fu Giovanni e di Francesca Novak, nata a Villa Decani il 5 dicembre 1907, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Novacco ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai fratelli, nati a Villa Decani: Liberio il 24 agosto 1910; Angelo, il 25 agosto 1912.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 giugno 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: LEONE LEONE.

---

## IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Novak » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Novak Lorenzo, figlio del fu Antonio e di Maria Kocjancic, nato a S. Dorligo della Valle il 6 agosto 1893, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Novacco ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla sorella Luigia, nata a San Dorligo della Valle il 10 gennaio 1907.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 giugno 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Princic » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Princic Antonio, figlio del fu Giovanni e della fu Maria Kjurman, nato a Villa Decani il 22 ottobre 1850, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Princi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Gobina fu Michele e fu Maria Piciga, nata a Villa Decani il 23 marzo 1854; ed ai figli nati a Villa Decani: Anna il 10 luglio 1881; Vittorio, il 28 aprile 1892.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 giugno 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Peza » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Peza Giuseppe, figlio del fu Antonio e di Giovanna Pecaric, nato a Villa Decani il 21 dicembre 1887, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Pezza ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Toskan fu Giovanni di Michele Melon nata a Villa Decani l'11 dicembre 1886; alla figlia Valeria, nata a Villa Decani il 7 febbraio 1914; alla madre Giovanna Pecaric fu Antonio e fu Giovanna Grizon, nata a Villa Decani il 17 dicembre 1859; ed ai fratelli nati a Villa Decani: Antonio, il 9 agosto 1895; Francesco, il 15 agosto 1898.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 giugno 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Peza » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Peza Nazario, figlio del fu Giuseppe e della Antonia Princic, nato a Villa Decani il 20 gennaio 1890, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Pezza ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta alla moglie Rosa Grizon di Antonio fu Anna Sik, nata a Villa Decani il 27 giugno 1895; ed ai figli nati a Villa Decani: Nazario-Mario, il 18 giugno 1923; Radko Venceslao, il 17 ottobre 1924; Ernesto, il 9 settembre 1927; Vladimiro, il 9 settembre 1927; alla madre Princic Antonia fu Andrea e fu Anna Piciga, nata a Villa Decani il 5 aprile 1857; ed ai fratelli, nati a Villa Decani: Rosa il 13 aprile 1902; Antonio il 23 gennaio 1887.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 giugno 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Bisiach Giuseppe fu Carlo;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto

Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Portole e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Bisiach Giuseppe fu Carlo e fu Giuseppina Marussich, nato a Rovigno il 7 dicembre 1878 e residente a Rovigno, di condizione ufficiale catasto fondiario, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Bisiach in « Bisiani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Blessich Maria-Italia fu Tomaso e fu Lucia Dazzara, nata a Rovigno il 12 agosto 1885; ed alle figlie nate a Rovigno: Germana-Giuseppina, l'11 giugno 1912; Ada-Lucia il 17 luglio 1922.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 18 giugno 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: LEONE LEONE.

---

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Smocovich Antonio fu Giovanni;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Sanvincenti e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Smocovich Antonio fu Giovanni e fu Marianna (Maria) Hainoga Lanza, nato a Pedena il 9 maggio 1861 e residente a Sanvincenti, di condizione agricoltore, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Smocovich in « Giuliani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Floricich Lucia fu Antonio e fu Suffich Caterina, nata a Sanvincenti il 1° dicembre 1865; ed ai figli nati a Sanvincenti: Giuseppe, il 30 marzo 1896; Eufemia, il 7 dicembre 1902; Eugenio, il 13 luglio 1905; Armida il 21 gennaio 1908; Rosa, il 27 agosto 1910.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 18 giugno 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: LEONE LEONE.

---

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Gregoric » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Gregoric Giovanni, figlio del fu Matteo e della fu Maria Mahnic, nato a Villa Decani il 9 febbraio 1870, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gregori ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Anna Cupin di Lorenzo e fu Anna Kosanc, nata a Villa Decani il 20 gennaio 1871; alla figlia Paola, nata il 4 febbraio 1904 a Villa Decani; al figlio Giovanni-Agostino, nato a Villa Decani il 9 giugno 1898; nonchè alla nuora, moglie di Giovanni, Gregoric Maria fu Antonio e di Dellasavia Caterina, nata a Villa Decani, il 20 marzo 1899, ed alla nipote, figlia di Giovanni e di Maria Gregoric, Albina nata a Villa Decani l'8 agosto 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 giugno 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: LEONE LEONE.

---

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Raunich Antonio fu Matteo;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pola e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Raunich Antonio fu Matteo e Demarchi Caterina, nato a Grimalda il 19 dicembre 1868 e residente a Pola, via San Giorgio, 192, di condizione messaggero postale i. r., è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Raunich in « Ravignani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Blascovich Maria fu Giacomo e fu Jurse Antonia, nata a Sumber il 16 settembre 1873; ai figli nati a Pola: Enrico, il 12 giugno 1900; Ada,

il 17 aprile 1911; ed ai figli nati a Trieste: Caterina, il 23 novembre 1902; Giuseppina, l'8 ottobre 1904; nonchè al nepote Stefano, illegittimo di Maria Raunich, nato il 2 dicembre 1917 a Dolenja Vas.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 19 giugno 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Bisiach Luigi fu Carlo;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Rovigno e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

**Decreta:**

Al sig. Bisiach Luigi fu Carlo e fu Marussich Giuseppina, nato a Rovigno il 31 luglio 1884 e residente a Rovigno, di condizione meccanico, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Bisiach in « Bisiani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Zampiero Ida fu Francesco e di Luigia Cescutti, nata a Rovigno il 12 febbraio 1900; ed al figlio Carlo, nato a Rovigno il 17 agosto 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 19 giugno 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI PADOVA

Presa visione della domanda presentata dal signor Eberhardt Guido del fu Carlo e della fu Cuizza Giovanna tendente ad ottenere l'italianizzazione del proprio cognome per sè e per i suoi discendenti;

Visti i Regi decreti 10 gennaio 1926, n. 17, e 7 aprile 1927, n. 494;

**Decreta:**

Il predetto signor Guido Eberhardt, nato a Pola il 12 marzo 1878, è autorizzato ad italianizzare il proprio cognome in quello di « Eberardi », per sè e per i suoi discendenti.

Il presente decreto sarà annotato nei registri anagrafici del comune di Padova, dove l'interessato risiede e in quelli di stato civile del Comune di nascita.

Padova, addì 18 maggio 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: RIVELLI.

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

**Media dei cambi e delle rendite**

del 26 settembre 1928 - Anno VI

| | | | |
|---|---|---|---|
| Francia | 74.75 | Belgrado | 33.65 |
| Svizzera | 368.06 | Budapest (Pengo) | 3.34 |
| Londra | 92.759 | Albania (Franco oro) | 366 — |
| Olanda | 7.674 | Norvegia | 5.10 |
| Spagna | 315.62 | Russia (Cervonetz) | 97 — |
| Belgio | 2.659 | Svezia | 5.12 |
| Berlino (Marco oro) | 4.561 | Polonia (Sloty) | 214.25 |
| Vienna (Schillinge) | 2.70 | Danimarca | 5.10 |
| Praga | 56.72 | | |
| Romania | 11.62 | Rendita 3,50 % | 71.45 |
| Peso argentino Oro | 18.28 | Rendita 3,50 % (1902) | 67 — |
| Peso argentino Carta | 8.03 | Rendita 3 % lordo | 45.65 |
| New York | 19.132 | Consolidato 5 % | 82.425 |
| Dollaro Canadese | 19.10 | Obbligazioni Venezie 3.50% | 75.025 |
| Oro | 369.16 | | |

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

**Smarrimento di ricevute.**

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 96.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 65 — Data della ricevuta: 9 gennaio 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Modena — Intestazione della ricevuta: Pedrazzi prof. Benedetto fu Benedetto, per conto della Cassa scolastica della scuola complementare Finale Emilia — Titoli del debito pubblico: al portatore 6 — Rendita: L. 300 consolidato 5 % P. L., con decorrenza 1° gennaio 1928.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 66 — Data della ricevuta: 9 gennaio 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Modena — Intestazione della ricevuta: Pedrazzi prof. Benedetto fu Benedetto, per conto della Cassa scolastica della scuola complementare Ignazio Calvi, Finale Emilia — Titoli del debito pubblico: al portatore 9 — Rendita: 1050 consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1928.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 22 settembre 1928 - Anno VI

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

# MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

**Rinnovazione d'ipoteca.** (*Unica pubblicazione*).

Conformemente alle disposizioni degli articoli 40 e 70 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, si notifica che nei modi stabiliti dagli articoli 65 e 66 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, sono state rinnovate le ipoteche sottoindicate:

| Categoria del debito | Numero di iscrizione | Ammontare della rendita annua | Intestazione del certificato | Tenore dell'ipoteca | Data della rinnovazione |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.50 % | 315611 | 175 — | Calabresi Giacinta di Nicola, moglie di Francesconi Riccardo di Eleuterio, domic. in Roma. | Sottoposta ad ipoteca a favore della Banca d'Italia per cauzione dovuta dal sig. Riccardo Francesconi di Eleuterio per l'ufficio di sottocassiere da lui coperto nella sede di Roma della Banca stessa per gli incarichi disimpegnati in tale qualità e per quelli che eventualmente gli venissero affidati in avvenire in qualunque stabilimento dell'Istituto giusta la dichiarazione di consenso 29 settembre 1898, n. 204 presso questa Direzione generale. La preesistente ipoteca a favore della Banca d'Italia viene estesa anche a garantire l'operato del supplente dal nominato sig. Riccardo Francesconi di Eleuterio giusta il decreto 21 giugno-4 luglio 1902 del Tribunale civile di Roma e come risulta dalla dichiarazione 4 settembre 1902, n. 202 presso la Direzione generale del debito pubblico. | 29 agosto 1928 |

Roma, 22 settembre 1928 - Anno VI

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

# MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**Modificazione dello statuto del Consorzio di manutenzione del IV circondario idraulico di Ferrara.**

Con decreto Ministeriale 22 settembre 1928-VI, n. 3400, sono state approvate le modifiche deliberate nell'adunanza del 23 aprile 1928 dall'assemblea generale del Consorzio di manutenzione del IV circondario idraulico di Ferrara, agli articoli 2, 29, 34 e 60 del relativo statuto.

# BANDI DI CONCORSO

# MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Modifica del decreto Ministeriale 25 giugno 1928 col quale veniva bandito un concorso a tre posti di professore straordinario di agraria, economia rurale e contabilità agraria, nel ruolo delle Regie scuole agrarie medie.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il R. decreto-legge 17 giugno 1928, n. 1314, concernente il passaggio delle scuole e degli istituti d'istruzione tecnico-professionale dalla dipendenza del Ministero dell'economia nazionale a quello della pubblica istruzione;

Visto il decreto Ministeriale 25 giugno 1928, registrato alla Corte dei conti il 9 luglio successivo, registro 5 Ministero economia nazionale, foglio 312, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 agosto 1928, n. 182, col quale venne bandito il concorso per tre posti di professore straordinario di agraria, economia rurale e contabilità agraria, nel ruolo delle Regie scuole agrarie medie;

Decreta:

Art. 1.

A modifica del decreto Ministeriale 25 giugno sopracitato, col quale venne bandito un concorso a tre posti di professore straordinario di agraria, economia rurale e contabilità agraria, nel ruolo delle Regie scuole agrarie medie, le domande di ammissione al concorso stesso dovranno essere inviate al Ministero dell'istruzione pubblica, Direzione generale dell'istruzione tecnica professionale, presso la quale avranno luogo gli esami.

Art. 2.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso è prorogato fino a non oltre un mese dalla data di prima pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 agosto 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: LEICHT.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.